



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. (vedi segnatura)

Ravenna, 15/05/2025

ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 70 KM/H LUNGO LA S.P. N. 26 "NUOVA FIUMAZZO" SUL TRATTO DALLA P.KM 5+336 (C.A. SAN LORENZO) ALLA P.KM 7+902 (FINE TRATTA - INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 17 "S. BERNARDINO") IN COMUNE DI LUGO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l'art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- CONSIDERATA la categoria della Strada e le caratteristiche geometriche con ridotta larghezza di carreggiata e con la presenza di curve cieche;
- CONSIDERATA la presenza di numerosi accessi carrabili, soprattutto in prossimità della località denominata "Torre" ubicata a ridosso di una curva cieca, nella direzione San Lorenzo-Belricetto
- VALUTATE le ragioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica circolazione stradale, in particolare alla pericolosità che deriva in tale contesto dai transiti ad alta velocità;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

È fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la S.P. n. 26 "Nuova Fiumazzo" di osservare il seguente obbligo:

- Limite max di velocità a 70 km/h sul tratto dalla p.km 5+336 (c.a. San Lorenzo) alla p.km 7+902 (Fine tratta - Intersezione con la S.P. n. 17 "S. Bernardino") in Comune di Lugo

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Viabilità è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
Ing. Paolo Nobile